



Disposizioni sul costo del carburante - Esenzione dal bollo auto - Novità del DL 17.9.2026 n. 162

INDICE

1	Premessa	Pag.	2
2	Credito d'imposta per il carburante del settore autotrasporto – estensione al mese di ottobre 2026	Pag.	2
3	Bollo auto - esenzione nel 2027 per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori	Pag.	2
4	Differimento contributo di spedizione per i mini-pacchi extra-UE	Pag.	5

1 PREMESSA

Il DL 17.9.2026 n. 162, pubblicato sulla G.U. 17.9.2026 n. 216, ha introdotto alcune novità in materia fiscale, tra cui l'esenzione, per il 2027, dal pagamento dell'imposta di bollo per autovetture fino a 80 KW, motocicli e ciclomotori.

Di seguito si analizzano le novità contenute nel DL 17.9.2026 n. 162.

2 CREDITO D'IMPOSTA PER IL CARBURANTE DEL SETTORE AUTO-TRASPORTO - ESTENSIONE AL MESE DI OTTOBRE 2026

L'art. 1 co. 4 del DL 162/2026 ha esteso al mese di ottobre 2026 l'ambito applicativo del credito d'imposta per il carburante del settore autotrasporto ex art. 3 del DL 33/2026.

A tal fine, le risorse stanziare sono incrementate di 21,2 milioni per l'anno 2026.

3 BOLLO AUTO - ESENZIONE NEL 2027 PER AUTOVETTURE FINO A 80 KW, MOTOCICLI E CICLOMOTORI

Per l'anno 2027, l'art. 2 del DL 162/2026 ha introdotto, a favore delle persone fisiche, l'esenzione dalla tassa automobilistica (o bollo auto) relativa a un solo veicolo regolarmente assicurato (riconducibile a determinate tipologie).

3.1 SOGGETTI PASSIVI E DETERMINAZIONE DEL BOLLO AUTO

A titolo di premessa, si richiamano i soggetti passivi e le modalità di determinazione del bollo auto.

La tassa automobilistica è un tributo di competenza delle Regioni (e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

Al pagamento del bollo auto sono tenuti coloro che, rispetto al veicolo interessato (motoveicolo o autoveicolo), risultano essere dal Pubblico registro automobilistico (PRA):

- proprietari;
- usufruttuari;
- acquirenti con patto di riservato dominio;
- utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (*leasing*);
- utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

Determinazione della tassa automobilistica

La tassa automobilistica viene determinata in base alla tipologia, alla potenza e alla classe ambientale del veicolo.

Per l'individuazione delle tariffe del bollo relativo:

- alle autovetture e agli autoveicoli per il trasporto promiscuo, nonché agli autobus e agli autoveicoli speciali, va fatto riferimento alla tabella di cui all'art. 1 co. 2 del DM 27.12.97 (come sostituita dalla Tabella 2, Allegata alla L. 296/2006);
- ai motocicli, va fatto riferimento alla Tabella 1, Allegata al DL 262/2006.

Le Regioni possono:

- aumentare le tariffe standard (nel limite del 10%);
- prevedere riduzioni o esenzioni.

Nel sito dell'ACI (Automobile Club d'Italia) è presente un servizio per calcolare il bollo auto ed il super bollo (addizionale erariale alla tassa automobilistica) nel periodo in cui questi sono dovuti.

Esenzioni dalla tassa automobilistica

L'esenzione introdotta dall'art. 2 del DL 162/2026 si aggiunge a quelle già previste dalla disciplina statale o regionale.

Sono esenti dalla tassa automobilistica, tra l'altro:

- i veicoli e i motoveicoli (esclusi quelli adibiti ad uso professionale) a decorrere dall'anno in cui si compie il 30° anno dalla loro costruzione, che si presume – salvo prova contraria – coincidere con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato (per questi veicoli si paga solo una tassa forfetaria in misura fissa, se messi in circolazione su strade pubbliche);
- gli autoveicoli con motore elettrico (l'esenzione dura 5 anni a decorrere dalla data del collaudo, salvo diversa disposizione regionale);
- i motoveicoli e gli autoveicoli, dotati di determinati requisiti, a servizio di persone con disabilità.

Addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. "super bollo")

Per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose dotati di maggiore potenza è dovuta, oltre al bollo auto, anche l'addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. "super bollo"), pari a 20,00 euro per ogni KW di potenza del veicolo superiore a 185 KW.

Tassa di circolazione per i ciclomotori e i quadricicli

Per i ciclomotori e i quadricicli leggeri (c.d. "minicar"):

- non è dovuta la tassa automobilistica sul possesso del veicolo;
- mentre va versata la tassa di circolazione, dovuta in misura fissa (salvo eventuale esenzione prevista dalla Regione o dalla Provincia autonoma).

Versamento del bollo auto

Il bollo auto va versato ogni anno: ciascuna Regione o Provincia autonoma può stabilire specifici termini per il versamento della tassa automobilistica.

Di norma, salvo diverse previsioni della Regione o della Provincia autonoma:

- per il veicolo nuovo il primo bollo auto va versato entro la fine del mese di immatricolazione (o entro la fine del mese successivo, se il veicolo è stato immatricolato negli ultimi 10 giorni del mese);
- per gli anni successivi, il termine di pagamento della tassa automobilistica è fissato nell'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza.

La tassa automobilistica va versata mediante il sistema di pagamenti elettronici "pagoPA".

In caso di omesso o parziale versamento della tassa automobilistica nei termini prescritti, si applicano le disposizioni dell'art. 13 del DLgs. 471/97 e, a decorrere dall'1.1.2027, quelle dell'art. 38 del DLgs. 173/2024 (Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali). È possibile fruire delle riduzioni delle sanzioni perfezionando il ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.

3.2 BENEFICIARI DELL'ESENZIONE DAL BOLLO PER IL 2027

Con riguardo all'agevolazione introdotta dall'art. 2 del DL 162/2026, possono fruire dell'esenzione dal bollo auto per il 2027 tutte le persone fisiche, a prescindere:

- da requisiti relativi al reddito o all'ISEE;
- dal titolo di possesso del veicolo agevolato.

3.3 AMBITO APPLICATIVO DELL'ESENZIONE

Beneficiano dell'esenzione ex art. 2 del DL 162/2026, purché regolarmente assicurati:

- le autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come quelle ad alimentazione ibrida), di potenza fino a 80 KW;
- i motocicli e i ciclomotori con alimentazione a benzina (anche in combinazione con altra fonte di propulsione), senza limiti di potenza (purché il contribuente non possieda alcuna autovettura agevolabile).

Ciascun contribuente può applicare l'agevolazione a un solo veicolo. Se risulta soggetto passivo per più veicoli potenzialmente agevolabili, l'individuazione del veicolo esente è vincolata agli specifici criteri dettati dall'art. 2 del DL 162/2026, di seguito illustrati.

Applicazione dell'esenzione per motocicli e ciclomotori

L'esenzione prevista dall'art. 2 del DL 162/2026 spetta anche alle persone fisiche che, nell'anno 2027, risultano soggetti passivi della tassa automobilistica o della tassa di circolazione relative a uno o più motocicli o ciclomotori (senza limiti di potenza), ma soltanto se il contribuente non possiede alcuna autovettura agevolabile.

Quindi, se la persona fisica nel 2027 risulta soggetto passivo, oltre che per la moto, anche:

- per un'auto agevolabile (ossia di potenza fino a 80 KW), allora l'esenzione dal bollo si applica solo per quest'ultima, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per la moto;
- per un'auto di potenza superiore a 80 KW (e pertanto non agevolabile), allora l'esenzione riguarda solo la moto.

Possesso di più autovetture agevolabili

Qualora la persona fisica nel 2027 risulti soggetto passivo per più di una autovettura agevolabile (ossia con potenza non superiore a 80 KW), l'esenzione dal bollo auto compete:

- solo a quella dotata di minore potenza (espressa in KW);
- se le autovetture agevolabili hanno pari potenza, solo a quella per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di importo minore.

Possesso di più motocicli

Se la persona fisica risulta nel 2027 soggetto passivo per più motocicli, per individuare quello esente occorre procedere analogamente a quanto illustrato per le autovetture.

Pertanto, se il soggetto passivo possiede più motocicli, l'esenzione dal bollo auto compete:

- solo per quello di minore potenza (espressa in KW);
- se i motocicli hanno pari potenza, solo a quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo.

Possesso di più ciclomotori

Qualora il soggetto passivo possieda più ciclomotori agevolabili, l'esenzione dal bollo auto spetta solo per quello che presenta la data di prima immatricolazione più remota.

Esenzione dal bollo auto nel 2027	
Veicoli per cui la persona fisica è soggetto passivo	Veicolo esente
Un'autovettura agevolabile (con potenza fino a 80 KW) e un motociclo/ciclomotore	Autovettura agevolabile
Un'autovettura non agevolabile (con potenza superiore a 80 KW) e un motociclo/ciclomotore	Motociclo/ciclomotore
Un'autovettura agevolabile (con potenza fino a 80 KW) ed un'autovettura non agevolabile (con potenza superiore a 80 KW)	Autovettura agevolabile
Più autovetture agevolabili (di potenza diversa)	Autovettura con potenza minore (in KW)



Esenzione dal bollo auto nel 2027	
Veicoli per cui la persona fisica è soggetto passivo	Veicolo esente
Più autovetture agevolabili (di potenza uguale)	Autovettura per cui sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore
Più motocicli (di potenza diversa)	Motociclo con potenza minore (in KW)
Più motocicli (di potenza uguale)	Motociclo per cui sarebbe dovuto il bollo di importo inferiore
Più ciclomotori	Ciclomotore con la data di prima immatricolazione più remota

3.4 PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'ESENZIONE

L'esenzione dal bollo auto ex art. 2 del DL 162/2026 è limitata ai versamenti della tassa automobilistica il cui termine ordinario di pagamento cade nel periodo compreso tra l'1.1.2027 e il 31.12.2027.

3.5 ESENZIONE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E NELLE PROVINCE AUTONOME

L'esenzione dal bollo auto ex art. 2 del DL 162/2026 si applica anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica quale tributo proprio.

4 DIFFERIMENTO CONTRIBUTO DI SPEDIZIONE PER I MINI-PACCHI EXTRA-UE

L'art. 4 co. 1 del DL 162/2026, modificando l'art. 5 co. 1 del DL 38/2026, rinvia all'1.12.2026 rispetto alla data prevista dell'1.10.2026, l'entrata in vigore del contributo di 2,00 euro previsto per i pacchi di modico valore (valore dichiarato non superiore a 150,00 euro) di provenienza extra-UE.

A tal fine, le risorse stanziare ammontano a 40,8 milioni di euro per l'anno 2026.